SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3766).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009 e n. 3763 del 4 maggio 2009 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Vista la nota del 28 aprile 2009 del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alle accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei Parchi in località Preturo (L'Aquila), conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed ai fini dell'organizzazione del Vertice G8 che si terrà a L'Aquila nel mese di luglio 2009, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune di L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine, è altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli articoli 12, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di € 900.000,00 sono a carico dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, che provvede a trasferire le relative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predetto importo massimo.

3. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di cui al comma 2 provvedono le amministrazioni competenti.

Art. 2.

1.In favore del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, con oneri posti a carico del medesimo Istituto.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a derogare all'art. 24 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collabo-

razione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.

3. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, è altresì autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, per l'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Art. 4.

1. Le amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA alfine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicato sul portale degli acquisiti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e della sopracitata società.

2. La medesima società provvede a supportare le predette amministrazioni nell'acquisizione, nell'utilizzo, nell'ottimizzazione e nel monitoraggio delle risorse finanziarie.

Art. 5.

1. I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009 che prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono integrare o modificare il formulario già validamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05502

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.376 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo e 6 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, di cui al decreto del 12 gennaio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 12 gennaio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 gennaio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 gennaio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 12 gennaio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chelab Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 124 del 30 maggio 2007 con il quale al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell' esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 dicembre 2008 e perfezionata in data 17 aprile 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Alluminio, arsenico, boro, calcio, cobalto, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, nichel, piombo, potassio, rame, selenio, sodio, stagno, titanio, zinco, zolfo totale (da 0,05 mg/kg a 12500 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 50000 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 1000 mg/kg; da 0,05 mg/kg a 4000 mg/kg secondo merceologia e/o matrice)	MP-1289-R5/08
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37, p.to 1.1
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, p.to 2.3
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco (da 0,01 mg/kg a 2,5 mg/kg; da 0,01 mg/kg a 5 mg/kg; da 0,01 mg/kg a 20 mg/kg; da 0,005 mg/kg a 20 mg/kg; da 0,001 mg/kg a 2,5 mg/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-1288-R5/09
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, p.to 4
Metaboliti dei ditiocarbammati: Etilentiourea, Proprilentiourea (>0,02 mg/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-1612-R1/08
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03 METHAN 2008
Multiresiduale dei fitofarmaci 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2-	UNI EN 12393-1:1999

fenilfenolo, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Acibenzolar-S-metile, Aclonifen, Acrinatrina, Alaclor, Aldrin, alfa-Cipermetrina (Alfametrina), alfa-Endosulfan, alfa-HCH, Benfluralin, beta-Endosulfan, beta-HCH, Bifenox, Bifentrin, Bitertanolo, Bromacile, Bromociclen, Bromofos-etile, Bromofos-metile, Bromopropilato, Bromoxinil-ottanoato, Bromuconazolo, Butilate, Captafol e metabolita Tetraidroftalimmide, Captano e metabolita Tetraidroftalimmide, Carbofenotion, Carbofenotion-metile, Chinometionato, Cialofop-butile, Cianofenfos, Cianofos, Ciflutrin, Cipermetrina, cis-Clordano, cis-Eptacloro Epossido, Clorbenside, Clordimeform, Clorfenapir, Clorfenson, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Cloroneb, Cloropropilato, Clorotalonil, Clorpirifos-etile, Clorprifos-metile, Clorprofam, Clortal-dimetile, Clortiofos, Clortion, Clozolinate, Coumafos, delta-HCH, Deltametrina, Diclobenil, Diclofention, Dicloran, Diclorvos, Dicofol, Dieldrin, Difenilammina, Difenoconazolo, Endosulfan Solfato, Endrin, EPN, Eptacloro, Esaclorobenzene, Etalfluralin, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos	+ UNI EN 12393-2:1999 + UNI EN 12393-3:1999
Multiresiduale dei fitofarmaci 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2-fenilfenolo, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Acibenzolar-S-metile, Aclonifen, Acrinatrina, Alaclor, Aldrin, alfa-Cipermetrina (Alfametrina), alfa-Endosulfan, alfa-HCH, Benfluralin, beta-Endosulfan, beta-HCH, Bifenox, Bifentrin, Bitertanolo, Bromacile, Bromofos-etile, Bromofos-metile, Bromopropilato, Bromoxinil-ottanoato, Bromuconazolo, Butilate, Captafol e metabolita Tetraidroftalimmide, Captano e metabolita Tetraidroftalimmide, Carbofenotion, Chinometionato, Cialofop-butile, Ciflutrin, Cipermetrina, cis-Clordano, cis-Eptacloro Epossido, Clorbenside, Clordimeform, Clorfenapir, Clorfenson, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Clorotalonil, Clorpirifos-etile, Clorprifos-metile, Clorprofam, Clortal-dimetile, Clortiofos, Clozolinate, Coumafos, delta-HCH, Deltametrina, Diclobenil, Diclofention, Dicloran, Diclorvos, Dicofol, Dieldrin, Difenilammina, Difenoconazolo, Endosulfan Solfato, Endrin, EPN, Eptacloro, Esaclorobenzene, Etalfluralin, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos	UNI EN 12393-1:1999 + UNI EN 12393-2:1999 + UNI EN 12393-3:1999
Multiresiduale dei fitofarmaci 2-cheto-etofumesate, (D,L)-Metalaxil, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-DB, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acido giberellico, Acifluorfen, Aldicarb e metaboliti Aldicarb sulfone e Aldicarb	MP-0647-R7/08

sulfossido, Alletrina, Aloxifop-R-metile, Ametrina, Aminocarb, Amitraz e metaboliti N-(2,4-dimetilfenil)formammide e N-2,4-Dimetilfenil-N'-metilformamidina, Ancimidolo, Asulame, Atrazina, Azaconazolo, Azadiractina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Azoxistrobina, Barban, Benalaxil, Bendiocarb, Benfuracarb, Bentazone, Bentiavalicarb isopropile, Benzossimato, beta-NOA, Boscalid, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim, Butralin, Buturon, Cadusafos, Carbaril, Carbendazim + benomil, Carbossina, Carbosulfan e metaboliti Carbofuran e 3-idrossicarbofuran, Carfentrazone-etile, Cianazina, Ciazofamide, Ciclanilide, Cicloato, Cicloxidim, Cicluron, Cimiazolo, Cimoxanil, Cinidon-etile, Ciproconazolo, Ciprodinil, Ciromazina, Cletodim, Climbazolo, Clodinafop-propargile, Clofentezina, Clomazone, Cloquintocet-mexile, Clorbromuron, Clorbufam, Clorfluazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clortoluron, Clotianidina, Crimidina, Crotamiton, Crufomate, Demeton-S-metile e metaboliti Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Desmedifam, Desmetil pirimicarb, Desmetilformamido-pirimicarb, Desmetrina, Dialifos, Diallato, Diazinone, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Diclofop-metile, Diclorprop, Dicrotofos, Dietofencarb, Difenammide, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimetenamide, Dimetoato, Dimetomorf, Dimossistrobina, Diniconazolo, Dinitrammina, Dinoseb, Dinoterb, Dioxacarb, Dipropetrina, Disulfoton e metaboliti Disulfoton sulfone e Disulfoton sulfossido, Ditalimfos, Diuron, DNOC, Dodina, Edifenfos, Epoxiconazolo, EPTC, Eptenofos, Esaconazolo, Esaflumuron, Esazinone, Etaconazolo, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoxazolo, Exitiazox, Famfur, Famoxadone, Fenamidone, Fenamifos e metaboliti Fenamifos sulfone e Fenamifos sulfossido, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenclorfos-oxon, Fenexamide, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenoxicarb, Fenpiroximate, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpropimorf, Fention sulfone ,Fention sulfossido, Fention-oxon e metaboliti Fention-oxon sulfone e Fention-oxon sulfossido, Fentoato, Fenuron, Fenoxaprop-P-etile, Fipronil, Flamprop-isopropile, Flonicamide, Florasulam, Fluazifop-P-butile, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazina, Fluopicolide, Fluquinconazolo, Fluroxipir, Fluroxipir-metileptile, Flurprimidolo, Flurtamone, Flutiacet-metile,	

Flutriafol, Fomesafen, Fonofos, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forclorfenuron, Formotion, Fosfamidone, Fosmet, Fostiazato, Foxim, Fuberidazolo, Furalaxil, Furatiocarb (>0,015 mg/kg; >0,005 mg/kg; >0,002 mg/kg secondo il determinando)	
Multiresiduale dei fitofarmaci Fenarimol, Fenclorfos, Fenflutrina, Fenitrotion, Fenkapton, Fenson, Fensulfotion, Fention, Fenvalerate + Esfenvalerate SR/RS, Fenvalerate + Esfenvalerate SS/RR, Flucitrinate, Flucloralin, Flumetralina, Flusilazolo, Flutrimazolo, Folpet e metabolita Ftalimmide, Forate, Fosalone, gamma-HCH (lindano), Halfenprox, Iodofenfos, Ioxinil-metile, Iprobenfos, Iprodione, Isodrin, Isofenfos, Isofenfos-metile, Lambda-Cialotrina, Leptofos, Mecarbam, Metoprene, Metossicloro, Mirex, Nitrapirin, Nitrofen, Nitrotal-isopropile, Oxadixil, Oxifluorfen, Paration etile, Paration metile, Penconazolo, Pentacloroanilina, Pentacloroanisolo, Permetrina, Pertane, Pirazofos, Piridafention, Procimidone, Profam, Profluralin, Propargite, Proquinazid, Prosulfocarb, Protiofos, Quintozene, S421, Silafluofen, Spiromesifen, Tecnazene, Teflutrin, Tetradifon, Tetrasul, Tolclofos metile, Tralometrina, trans-Clordano, trans-Eptacloro Epossido, Transflutrina, Triallato, Triazofos, Tribromoanisolo, Tribromofenolo, Tricloronato, Trifluralin, Vinclozolin, Somma degli endosulfan, Somma degli eptacloro, Somma dei Clordano, Somma dei DDD, DDE, DDT, Somma di aldrin e dieldrin, Somma degli HCH escluso il gamma-HCH (lindano)	UNI EN 12393-1:1999 + UNI EN 12393-2:1999 + UNI EN 12393-3:1999
Multiresiduale dei fitofarmaci Fenarimol, Fenclorfos, Fenitrotion, Fenson, Fensulfotion, Fention, Fenvalerate + Esfenvalerate SR/RS, Fenvalerate + Esfenvalerate SS/RR, Flucitrinate, Flumetralin, Flusilazolo, Folpet e metabolita, Ftalimmide, Forate, Fosalone, gamma-HCH (lindano), Iodofenfos, Ioxinil-metile, Iprodione, Isodrin, Isofenfos, Isofenfos-metile, Lambda-Cialotrina, Mecarbam, Metoprene, Metossicloro, Nitrofen, Nitrotal-isopropile, Oxadixil, Oxifluorfen, Paration etile, Paration metile, Penconazolo, Pentacloroanisolo, Permetrina, Pertane, Pirazofos, Piridafention, Procimidone, Profam, Profluralin, Propargite, Prosulfocarb, Protiofos, Quintozene, Tecnazene, Teflutrin, Tetradifon, Tolclofos metile, Tralometrina, trans-Clordano, trans-Eptacloro Epossido, Triallato, Triazofos, Tribromoanisolo, Tribromofenolo, Trifluralin, Vinclozolin, Somma degli endosulfan, Somma degli eptacloro, Somma dei Clordano,	UNI EN 12393-1:1999 + UNI EN 12393-2:1999 + UNI EN 12393-3:1999

Somma dei DDD, DDE, DDT, Somma di aldrin e dieldrin, Somma degli HCH escluso il gamma-HCH (lindano)	
Multiresiduale dei fitofarmaci Imazalil, Imazametabenz-metile, Imazamox, Imazetapir, Imidacloprid, Indoxacarb, Ioxinil, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbofos, Isoprocarb, Isopropalin, Isoproturon, Isoxaben, Isoxadifen-etile, Isoxaflutolo, Kresoxim-metile, Landrin (3,4,5-trimetacarb), Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malation, MCPA, Mecoprop, Mefenpir-dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metabenztiazuron, Metacrifos, Metamidofos, Metamitron, Metazaclor, Metidation, Metiocarb e metaboliti Metiocarb sulfone e Metiocarb sulfossido, Metobromuron, Metolaclor, Metolcarb, Metomil, Metoprotrina, Metossifenozide, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzina, Mevinfos, Miclobutanil, Milbemectina A3, Milbemectina A4, Molinate, Monocrotofos, Monolinuron, Monuron, Naled, Napropamide, Neburon, Nitempiram, Nitralin, Norflurazone, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Ometoato, Oxadiazon, Oxamil, Oxicarboxin, Paclobutrazolo, Paraoxon, Paraoxon-metile, Pebulate, Pencicuron, Pendimetalin, Picolinafen, Picoxistrobina, Pimetrozina, Piperonil butossido, Piraclostrobina, Piraflufen-etile, Piretrine, Piridaben, Piridalil, Piridate, Pirifenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Pirimifos-metile, Piriproxifen, Procloraz, Profenofos, Profoxidim, Promecarb, Prometon, Prometrina, Propaclor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propazina, Propetamfos, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Quinalfos, Quinoxifen, Quizalofop-etile, Resmetrina, Rotenone, Setossidim, Siltiofam, Simazina, Spinosad, Spirodiclofen, Spiroxamina, Sulfallate, Sulfentrazone, Sulfotep, Sulprofos, Tau-fluvalinate, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebufenpirad, Tebupirimifos, Teflubenzuron, Temefos, TEPP, Tepraloxidim, Terbacil, Terbufos e metaboliti Terbufos sulfone e Terbufos sulfossido, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetrametrina, Tiabendazolo, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiobencarb, Tiocarbazil, Tiodicarb, Tiofanato-metile, Tiofanox e metaboliti Tiofanox sulfone e Tiofanox sulfossido, Tionazin, Tiram, Tolilfluanide, Tralcoxidim, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate, Triciclazolo, Triclopir, Triclorfon, Tridemorf, Trifloxistrobina, Triflumizolo, Triflumuron, Triforine, Triticonazolo, Uniconazolo, Vamidotion, Zoxamide, Somma degli	MP-0647-R7/08

Aldicarb, Somma degli Amitraz, Somma dei Carbofuran, Somma di Demeton-S-metilsulfone e Demeton-S-metilsulfossido, Somma dei Disulfoton, Somma di Dimetoato e Ometoato, Somma di Triadimefon e Triadimenol, Somma di Metomil e Tiodicarb, Somma dei Tiofanox, Somma dei Fention, Somma dei Fenamifos (>0,015 mg/kg; >0,005mg/kg; >0,002 mg/kg secondo il determinando)	
Ocratossina A (>0,05 mg/kg; >0,2 mg/kg; >0,5 mg/kg; >1 mg/kg secondo merceologia e/o determinando)	MP-0028-R10/08
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 4a (picnometria)
Zuccheri riduttori totali e saccarosio (>0,5 g/l)	MP-0650-R2/03

09A05476

DECRETO 29 aprile 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Gravina», «Rosso Canosa», «Locorotondo», «Gioia del Colle», «Moscato di Trani», «Rosso Barletta» e «Aleatico di Puglia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aleatico di Puglia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gioia del Colle» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gravina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Locorotondo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Trani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Barletta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Canosa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la determinazione dirigenziale del 3 novembre 2008 dell'Assessorato risorse agroalimentari della regione Puglia con le quali veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e del rappresentante della regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, e il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con sede in Bari, corso Cavour, 2, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Gravina», «Rosso Canosa», «Locorotondo», «Gioia del Colle», «Moscato di Trani», «Rosso Barletta» e «Aleatico di Puglia», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essi attribuiti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della

valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05478

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kinga Jamróz, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Kinga Jamróz nata a Cracovia (Polonia) il giorno 14 gennaio 1981, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarz» rilasciato in data 30 giugno 2006 dalla Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarz» rilasciato dalla Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Polonia - in data 30 giugno 2006 alla signora Kinga Jamróz, nata a Cracovia (Polonia) il giorno 14 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La signora Kinga Jamróz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05484

DECRETO 9 aprile 2009.

Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. (Decreto n. 29).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilità di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;

Visto l'accordo tra Governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;

Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 13 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per 4 unità lavorative in forza alla Tarquinia Multiservizi S.r.l., con sede legale in Tarquinia (Viterbo), via E. Berlinguer n. 11, da sospendere con il meccanismo della rotazione, per il periodo dal 14 gennaio al 31 dicembre 2009;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla regione Lazio;

Considerato il decreto del direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 84 del 16 dicembre 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per un numero corrispondente ad un massimo di 5 unità lavorative in forza alla predetta società, sospese a zero ore, con rotazione periodica, dal 25 luglio al 31 dicembre 2008;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 21 gennaio 2009, in favore di un massimo di 4 unità lavorative, sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 14 gennaio al 31 dicembre 2009, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale;

Considerata, altresì, la documentazione allegata all'istanza e quella ulteriormente acquista in data 23 marzo 2009;

Tenuto conto che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta del trattamento di integrazione salariale in deroga e che in tale sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 13 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l., con sede legale in Tarquinia (Viterbo), via E. Berlinguer n. 11, per un numero massimo mensile di 4 unità lavorative, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, sospese a zero ore, con rotazione, dal 14 gennaio al 31 dicembre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'ente previdenziale, del predetto trattamento.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei

lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro, nonché del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, darà attuazione all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'I.N.P.S. si atterrà ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/006658 del 20 giugno 2007, applicandoli alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

4. L'I.N.P.S. applicherà i principi di cui al precedente comma 3, in particolare, riguardo all'abbattimento previsto dal secondo periodo del comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile corrispondente a 4 unità lavorative per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 6.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunicherà alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla regione Lazio, Assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.A., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della società interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.

5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

6. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

7. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A05480

DECRETO 9 aprile 2009.

Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Vetralla Servizi S.r.l. (Decreto n. 30).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilità di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;

Visto l'accordo tra Governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;

Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 15 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per 11 lavoratori in forza alla Vetralla Servizi S.r.l., con sede legale in Vetralla (Viterbo), piazza Umberto I, da sospendere con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla regione Lazio;

Considerato il decreto del direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 56 del 23 settembre 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per un massimo mensile corrispondente a 12 lavoratori in forza alla predetta società, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2008;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 21 gennaio 2009, in favore di 11 unità lavorative, sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale;

Considerata, altresì, la documentazione allegata all'istanza e quella ulteriormente acquista in data 20 marzo 2009;

Tenuto conto che la Vetralla Servizi S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta del trattamento di integrazione salariale in deroga e che in tale sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 15 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Vetralla Servizi S.r.l., con sede legale in Vetralla (Vetralla), piazza Umberto I n. 1, per un numero massimo mensile di 11 unità lavorative, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, sospese a zero ore, con rotazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'ente previdenziale, del predetto trattamento.

Art. 2.

1. l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei

lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro, nonché del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, darà attuazione all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'I.N.P.S. si atterrà ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/006658 del 20 giugno 2007, applicandoli alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

4. L'I.N.P.S. applicherà i principi di cui al precedente comma 3, in particolare, riguardo all'abbattimento previsto dal secondo periodo del comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile corrispondente a 11 unità lavorative per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 6.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunicherà alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla regione Lazio, assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.a., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della società interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.

5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

6. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

7. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A05482

DECRETO 9 aprile 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Modellazione Ceramica S.r.l. (Decreto n. 33).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale;

Visto l'art. 19, in particolare commi 8 e seguenti, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche;

Visto l'accordo tra Governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;

Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 22 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per 14 unità lavorative in forza alla Modellazione Ceramica S.r.l., di Castel Sant'Elia (Viterbo), da sospendere per il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2009;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, datata 16 marzo 2009, in favore di un massimo mensile di 14 unità lavorative, occupate presso l'unità aziendale ubicata in Castel Sant'Elia (Viterbo), via Civita Castellana, km. 4,4, sospese a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2009, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale;

Considerata, altresì, la documentazione allegata alla citata istanza del 16 marzo 2009 e quella successivamente acquisita ad integrazione della stessa;

Tenuto conto che dall'esame della documentazione predetta non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8 e seguenti, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 22 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Modellazione Ceramica S.r.l., con sede legale e unità aziendale interessata ubicata in Castel Sant'Elia (Viterbo), via Civita Castellana, km. 4,4, per un numero massimo mensile di 14 unità lavorative, sospese a zero ore, senza rotazione, dal 10 gennaio al 31 dicembre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accer-

tamento dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro, nonché del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, darà attuazione all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 14 unità lavorative per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 6.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunicherà alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla regione Lazio, Assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.a., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della società interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.

5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

6. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

7. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A05483

DECRETO 22 aprile 2009.

Autorizzazione eccezionale all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 5, comma 22-*b)*, del citato decreto legislativo, che conferisce alle Regioni la podestà di regolamentare i trattamenti con mezzi aerei;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari per un periodo massimo di centoventi giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Viste le richieste inoltrate dai servizi fitosanitari regionali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con mezzo aereo (elicottero) nei seguenti territori provinciali:

regione Emilia-Romagna - provincia di Piacenza;

regione Lombardia - provincia di Pavia;

regione Piemonte - provincia di Alessandria, provincia di Asti, provincia di Cuneo;

regione Veneto - provincia di Treviso;

Tenuto conto delle valutazioni positive emerse nel corso delle riunioni di coordinamento tra le Amministrazioni interessate (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) riunitisi in data 16 e 27 marzo 2009, in merito all'esame dei dossier tecnici presentati dalle regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto;

Considerato che la regione Lombardia non ha presentato alcun dossier tecnico;

Tenuto conto che le aree da trattare sono le medesime di quelle proposte nella precedente autorizzazione e che pertanto le condizioni di particolare orografia del territorio si ripropongono rendendo non impiegabili i mezzi meccanici da terra con i quali effettuare i trattamenti;

Valutato che l'impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero) in questi territori estremamente limitati come superficie non costituisce un rischio per la salute umana, degli animali e per l'ambiente;

Vista l'istanza presentata in data 20 ottobre 2008 e la successiva documentazione a completamento degli atti pervenuta in data 17 aprile 2009 dell'impresa Isagro SpA, con sede in via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 dei prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL», contenente la sostanza attiva rame metallo, e «Aviozolfo Bagnabile Isagro», contenente la sostanza attiva zolfo;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione consultiva, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro», ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del 30 aprile 2009, l'impresa Isagro SpA, con sede in via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni, i prodotti fitosanitari denominati AVIOCAFFARO FL e AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO, aventi la composizione e le condizioni d'impiego indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario denominato «Aviocaffaro FL», registrato al n. 14652, è prodotto negli stabilimenti Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro SpA - Aprilia (Latina), nelle taglie da litri 10, 18, 20, 25.

Il prodotto fitosanitario denominato «Aviozolfo Bagnabile Isagro», registrato al n. 14653, è prodotto negli stabilimenti Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro SpA - Aprilia (Latina), STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria Srl - S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25.

Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro» devono essere posti in commercio.

L'autorizzazione all'impiego dei suddetti prodotti fitosanitari tramite l'utilizzo del mezzo aereo (elicottero) è concessa esclusivamente alle regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Le suddette Regioni fisseranno modalità e tempi di trattamento nelle zone di intervento già individuate:

regione Emilia-Romagna - provincia di Piacenza;

regione Piemonte - provincia di Alessandria, provincia di Asti, provincia di Cuneo;

regione Veneto - provincia di Treviso.

Le aziende sanitarie locali e i servizi fitosanitari individuati dalle Regioni, cui il presente decreto è inviato per conoscenza, sono invitati a vigilare sul corretto impiego dei prodotti sopraelencati.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.ministerosalute.it.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AVIOCAFFARO FL

Sospensione concentrata

Anticrittogamico a base di rame per impieghi con elicottero in vigneti

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
Rame metallo (sotto forma di
ossicloruro tetraramico).. g. 20 (276 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del
Autorizzazione valida dal 30/04/2009 sino al 27/08/2009
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita N°......

Confezioni: 10-18-20-25 L

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Non applicare in zone situate in prossimità di corsi di acqua superficiali. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Le particelle di ossicloruro di rame presenti nel prodotto sono di natura colloidale, quindi estremamente fini e di diametro omogeneo. Questo permette di ricoprire la vegetazione in modo molto uniforme, di rendere più pronta l'azione iniziale e di aumentare la resistenza al dilavamento.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Distribuzione con elicottero:
Il prodotto è impiegabile con mezzi aerei per le colture e con le modalità sotto riportate:
- **Vite:** contro Peronospora, black rot, Antracnosi **Kg 6 - 10 / ha (l/ha 4,5 - 7,2)**

Compatibilità: si impiega da solo in 100-200 litri di acqua per ettaro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
IL PRODOTTO È UTILIZZABILE CON ELICOTTERI PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITÀ LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO È VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO

Fungicida per vigneti

POLVERE BAGNABILE

PER IRRORAZIONI CON ELICOTTERO

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio)		**g 85**
Coformulanti	q.b. a	**g 100**

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non applicare in zone situate in prossimità di corpi idrici superficiali.

IRRITANTE

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO –

Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del Autorizzazione valida dal 30/04/2009 sino al 27/08/2009

DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 - Milano (MI)

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); ZOLFINDUSTRIA S.r.l. - S. Cipriano Po (PV); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA).

CONFEZIONI: 5-10-20-25 Kg

PARTITA N°:

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON ELICOTTERI

USO

Contro l'oidio (Mal bianco) ed altre crittogame della vite.

VITE – Contro l'**Oidio**, ad integrazione degli indispensabili trattamenti con zolfi in polvere: kg 2,5 – 3/ha prima della fioritura e kg 2 dopo la fioritura, sospesi in 15 – 80 litri di acqua per ettaro.

Preparazione della sospensione

Versare lo ZOLFO BAGNABILE ISAGRO in poca acqua, agitando e diluire la sospensione ottenuta col rimanente quantitativo d'acqua stabilito.

AVVERTENZE

IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE CON ELICOTTERI, PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITA' LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.

ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO E' VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI

Compatibilità: AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO s'impiega da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in viticoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A05475

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva di cui sopra;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 9 dicembre 2008 prot. Mise n. 9209 del 30 gennaio 2009, con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede amministrativa e laboratori in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2003 di prima autorizzazione dell' Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuato in data 30 aprile 2009 dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Considerato che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali per l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è altresì autorizzato al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

MODULO C: conformità al tipo;

MODULO D: garanzia di qualità della produzione;

MODULO E: garanzia di qualità del prodotto.

Art. 2.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 5 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05499

DECRETO 5 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Kiwa Italia S.p.a. al rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentazione con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva di cui sopra;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2009 prot. Mise n. 9209 del 5 marzo 2009, con la quale la società Kiwa Italia S.p.a., con sede legale in via Angelo Maj n. 12 - 20135 Milano, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2004 di prima autorizzazione della società Kiwa Italia S.p.a.;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuato in data 29 gennaio 2009 della società Kiwa Italia S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Considerato che la società Kiwa Italia S.p.a. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società Kiwa Italia S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Kiwa Italia S.p.a. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. La società Kiwa Italia S.p.a. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

MODULO C: conformità al tipo;

MODULO D: garanzia di qualità della produzione;

MODULO E: garanzia di qualità del prodotto.

Art. 2.

1. La società Kiwa Italia S.p.a. è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VIII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 5 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELL'AQUILA

DECRETO 5 maggio 2009.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

IL PREFETTO DELL'AQUILA

Premesso che il territorio della provincia dell'Aquila è stato interessato da un grave evento sismico in data 6 aprile 2009;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all' art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'Aquila, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

L'Aquila, 5 maggio 2009

Il Prefetto dell'Aquila: GABRIELLI

09A05662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate Suini».

Provvedimento n. 74 del 17 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE SUINI soluzione per uso orale.

Confezioni: flacone pressurizzato da 380 ml - A.I.C. n. 102187022.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 1 litro non pressurizzato - A.I.C. n. 102187034.

La validità della nuova confezione è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: quarantotto mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: trenta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05477

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex serbatoio idrico con area di pertinenza nel comune di Bolano.

Con decreto 20 febbraio 2009, n. 143, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2009, registro n. 2, foglio n. 29, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex serbatoio idrico con area di pertinenza nel comune di Bolano (La Spezia) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 2, mappale n. 978.

09A05793

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erresolv».

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2005, a pag. 91, è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «Confezione:

in luogo di:

A.I.C. n. 035282019 - «30 mg/10 ml granulato per sciroppo» 1 flacone 100 g;

A.I.C. n. 035282021 - «15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine,

leggasi:

A.I.C. n. 035282019 - «15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 035282021 - «30 mg/10 ml granulato per sciroppo» 1 flacone 100 g.

09A05508

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione della Commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro

La provincia di Trieste rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1057/SL-PA dd. 8 aprile 2009 è stata ricostituita la Commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet della provincia di Trieste www.provincia.trieste.it, Menù di destra Sportello del lavoro/In evidenza.

09A05481

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 9 del 9 aprile 2009: numero marchio 91-PE, impresa Le Griffe di Laura Pignatelli, sede Pescara.

09A05479

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-112) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.